

## Osservatorio sulle Sezioni Unite - Questioni

---

### **Latitante-Notificazioni**

#### Le questioni

**Notificazioni - All'imputato - Latitante - Decreto - Emissione - Ricerche all'estero del soggetto destinatario della misura - Necessità - Contrasto di giurisprudenza (C.p.p. art. 169 co. 4, 295, 296)**

*Va rimessa alle Sezioni unite la questione se le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 c.p.p., costituenti presupposto per la dichiarazione della latitanza, debbano necessariamente comprendere le ricerche nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità, ed in particolare se, anche ai fini della dichiarazione di latitanza, sussista l'obbligo di svolgimento delle ricerche all'estero previsto dall'art. 169, co. 4, c.p.p., con riferimento all'imputato irreperibile.*

**Notificazioni - All'imputato - Latitante - Arresto dell'imputato all'estero per fini estradizionali - Cessazione della latitanza - Notificazioni successive nelle forme previste per l'imputato latitante - nullità - Condizioni - necessità che il giudice procedente sia informato dell'arresto - Sussistenza (C.p.p. art. 165, 295, 296)**

*Va rimessa alle Sezioni unite la questione se la cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto all'estero avvenuto in relazione ad altro procedimento penale, anche se non portato a specifica conoscenza del giudice procedente, implichi la illegittimità delle successive notificazioni eseguite nella forma prevista per l'imputato latitante dall'art. 165 c.p.p.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE PRIMA, (ord.) 16 dicembre 2013 (ud. 14 novembre 2013) - CORTESE, *Presidente* - LOCATELLI, *Relatore* - GALASSO, *P.G.* (diff.) - Avram, ricorrente.

#### Osservazioni a prima lettura

1. L'ordinanza in rassegna affida alle Sezioni unite la risoluzione di due contrasti in materia di latitanza. La prima sezione della Corte di Cassazione ha rilevato come la giurisprudenza di legittimità non sia univoca né in ordine alle ricerche il cui "vano" compimento (art. 295, co. 1, c.p.p.) giustifica la declaratoria giudiziale dello stato di latitanza (art. 295, co. 2, c.p.p.), né quanto alle conseguenze che l'arresto avvenuto all'estero e finalizzato alla consegna del ricercato - dunque, nel corso di un procedimento di estradizione o in esecuzione di un mandato di arresto europeo - riverbera sullo stato di latitanza,

soprattutto nell'ipotesi in cui la procedura di cooperazione interstatale sia stata attivata per soddisfare esigenze attinenti a procedimento penale differente da quello nel quale il soggetto è stato dichiarato latitante.

Quanto alla prima questione, la difformità di vedute origina dalla circostanza che, mentre l'art. 159 c.p.p. detta in maniera tassativa, ma non esaustiva, i luoghi ove effettuare le ricerche ai fini dell'accertamento dell'irreperibilità, analoga precisione non è riscontrabile nel testo dell'art. 295 c.p.p. che, invece, affida prima alla discrezionalità della polizia giudiziaria e al vaglio del giudice poi l'individuazione dei luoghi ove ricercare la persona nei cui confronti deve essere eseguito il provvedimento coercitivo e il giudizio sulla completezza di tali ricerche.

In tale contesto, quindi, si dibatte sull'applicabilità, in particolare, dell'art. 169, co. 4, c.p.p. Che disciplina la posizione del cosiddetto "imputato irreperibile all'estero" (GRILLI, *Le notificazioni penali*, Milano, 1990, p. 294) in forza del quale, appunto, qualora si abbia notizia che l'imputato risiede all'estero, ma le informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria non consentano di inviare la raccomandata contemplata dal primo comma dello stesso articolo, devono essere disposte ulteriori ricerche al fine di colmare tali lacune e rintracciare l'interessato.

Sul punto controverso, le interpretazioni del dato codicistico possono essere divise in tre orientamenti.

Secondo il primo indirizzo, risalente a Cass., Sez. VI, 11 ottobre 1999, Rigo, in *Giust. pen.*, 2000, III, 441, la notificazione degli atti all'imputato latitante o evaso arrestato all'estero non può eseguirsi che nelle forme dell'art. 165 c.p.p., cioè mediante consegna dell'atto al difensore. In tal caso, infatti, avuto riguardo alle garanzie che circondano specificamente le modalità di esecuzione delle notificazioni, non risultano applicabili nè le forme previste dall'art. 156 c.p.p. per gli imputati detenuti (giacché esse presuppongono che l'imputato sia ristretto in stabilimenti carcerari posti nel territorio italiano) nè quelle previste dall'art. 169 c.p.p. (perché tali forme si riferiscono agli imputati i quali all'estero abbiano la residenza o la dimora).

Successivamente, su tale linea interpretativa si è collocata anche Cass., Sez. I, 25 marzo 2010, Arizzi e altri, in *Mass. uff.*, n. 246751, secondo la quale l'accertata assenza del ricercato del territorio dello Stato è, di per sé, circostanza sufficiente per la dichiarazione della latitanza, che cessa soltanto con l'arresto e non anche con la giuridica possibilità di eseguire notificazioni all'estero in base a indicazioni circa il luogo di residenza del destinatario latitante.

Da ultimo, il principio è stato ribadito da Cass., Sez. V, 19 settembre 2012, n. 46340, in *Mass. Uff.*, n. 253636, secondo la quale, appunto, l'emissione del

decreto di latitanza non deve essere necessariamente preceduto dallo svolgimento all'estero di ricerche tese a rintracciare il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento cautelare e della cui dimora o residenza in un paese straniero si abbia avuto generica notizia, non sussistendo i presupposti per l'applicazione in via analogica delle regole dettate per le ricerche dell'irreperibile dall'art. 169, comma quarto, c.p.p. (sostanzialmente conforme, Cass., Sez. II, 20 marzo 2012, n. 25315, in *Mass. Uff.*, n. 253072),

Altro indirizzo di più recente elaborazione afferma, in termini antitetici, che la previsione di cui all'art. 169 co. 4 c.p.p., benchè dettata in vista dell'emissione del decreto di irreperibilità, deve ritenersi applicabile analogicamente anche ai fini della legittimità dell'emissione del decreto di latitanza, che è una forma di irreperibilità, qualificata dalla volontaria sottrazione del soggetto ad un provvedimento coercitivo, essendo tale procedura elemento per valutare il grado di completezza delle ricerche (Cass., Sez. I, 24 aprile 2007, n. 17592, in *Cass. pen.*, 2008, 2016; Id., Sez. I, 16 febbraio 2010, n. 9443, *ivi*, 2011, 3116; Id., Sez. VI, 22 gennaio 2009, n. 5929, in *Mass. Uff.*, n. 243064).

In una posizione intermedia si colloca invece un'altra decisione che - al di là del tenore testuale della massima - ha affermato che in simili ipotesi il punto controverso non è l'applicabilità dell'art. 169, co. 4, ma l'eshaustività delle ricerche che devono necessariamente verificare se l'imputato si trovi all'estero qualora dall'attività svolta emergano indizi in tal senso (Cass., Sez. III, 10 gennaio 2012, n. 6679, in *Cass. pen.*, 2013, 2747).

Nelle more della decisione della Suprema Corte, ai margini di tale panoramica sulle differenti concezioni esegetiche in materia, non si può che sottolineare la delicatezza della questione. La declaratoria di latitanza, infatti, introduce un procedimento di notifica che assicura al destinatario dell'atto un livello di garanzia indubbiamente meno elevato di quello ordinario. Poiché dunque la conoscenza degli atti è inscidibilmente legata all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione dell'imputato al processo (sul punto, CARINI, *Condizioni per la legittimità della dichiarazione di latitanza e controlli sulla rituale instaurazione del contraddittorio*, in *Giur. it.*, 2004, 161) si deve ritenere che qualsiasi meccanismo processuale che interferisce su tale diritto, comprimendolo, può essere adottato soltanto laddove siano accertati i presupposti che lo legittimano.

Da tali considerazioni consegue che l'obbligo di disporre ricerche all'estero, ove gli elementi acquisiti consentano di presumere che colà si trovi il soggetto destinatario del provvedimento coercitivo - che, si badi, formalmente non è ancora latitante - potrebbe essere desunto, d'accordo con Cass., Sez. III, 10 gennaio 2012, *cit.*, non tanto dall'applicazione in via analogica delle previsioni

in tema di irreperibilità, ma dallo stesso tenore dell'art. 295 c.p.p. il quale, pur non prevedendo esplicitamente che l'attività degli inquirenti si spinga a valicare i confini nazionali (anche tramite gli istituti di cooperazione giudiziaria), richiede senz'altro che la declaratoria di latitanza poggia su un compendio investigativo completo ed esaustivo, che non abbia tralasciato alcuna prospettiva di indagine.

2. Quanto alla seconda questione, si deve preliminarmente rilevare che il principio secondo cui l'arresto dell'imputato all'estero nell'ambito di una procedura estradizionale o per altra causa comporta la cessazione dello stato di latitanza è stato enunciato da Cass., Sez. un., 26 marzo 2003, Caridi, in *Giur. it.*, 2004, 1697.

Posta tale premessa, va notato come la giurisprudenza non sia univoca, come accennato, in ordine agli effetti che tale arresto riverbera qualora sia avvenuto in procedimento differente da quello nel quale è stata dichiarata la latitanza, anche in ragione del disposto dell'art. 296, co. 3, c.p.p.

Secondo un primo indirizzo, la cessazione dello stato di latitanza implica la illegittimità delle successive notifiche eseguite ai sensi dell'art. 165 c.p.p. anche qualora non sia stata portata a conoscenza del giudice precedente, gravando su quest'ultimo il compito di verificare che la latitanza non sia cessata e non essendo previsto un onere di comunicazione a carico dell'imputato (Cass., Sez. I, 19 maggio 2009, n. 22076, in *Mass. Uff.*, n. 244135). Pertanto, come ha puntualizzato Cass., Sez. V, 5 dicembre 2008, n. 9746, *ivi*, n. 242991, la notificazione degli atti all'imputato, arrestato all'estero nell'ambito di una procedura estradizionale o per altra causa, del quale risulti agli atti il luogo della detenzione, con conseguente cessazione dello stato di latitanza prima dichiarato, devono compiersi secondo la disciplina prescritta per l'imputato residente o dimorante all'estero e non secondo quella per la notifica al latitante.

In senso contrario, Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2003, n. 14239, in *Mass. Uff.*, n. 231455, ritiene che l'arresto dell'imputato all'estero per fini estradizionali comporta la cessazione del suo stato di latitanza, ma non implica la nullità delle successive notifiche, ancorché effettuate nelle forme previste per il latitante, fino a quando il giudice precedente non abbia avuto notizia dell'arresto, con modalità tali da far ritenere il fatto processualmente accertato (sulla medesima linea interpretativa sembrerebbe collocarsi anche Cass., Sez. IV, 17 settembre 2004, n. 36780, in *Riv. pen.*, 2005, 1407).

**GUIDO COLAIACOVO**

ARCHIVIO PENALE 2014, n. 1